



corecom
MOLISE



Internet per le Libertà
nelle comunicazioni

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

DEFINIZIONE n° 6 /2016

DELL' 8/2/16

OGGETTO: *definizione n°67/2014 promossa dall'utente Vitale
compagnie telefoniche Telecom Italia s.p.a. e Fastweb s.p.a.*

contro le

IL SEGRETARIO GENERALE

Direttore del Servizio
Riccardo TAMBURRO

**IL DIRETTORE DEL
CORECOM DELLA REGIONE MOLISE**

- VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);
- VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito “Regolamento”;
- VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”;
- VISTA l’istanza dell’utente Vitale _____ presentata in data 30.07.2014;
- VISTI gli atti del procedimento e la relazione del responsabile del procedimento prot. 1158/16 del 04/02/2016;

CONSIDERATO quanto segue:

L’istanza riguardava la richiesta di indennizzo afferente l’utenza privata del ricorrente, per il ritardo nella portabilità della numerazione e nella successiva perdita della numerazione.

Si osserva che:

in data 22/07/2014 si è tenuta l’udienza di conciliazione conclusasi con verbale negativo, a seguito di tale mancato accordo, l’utente ha presentato istanza di definizione.

L’utente ha anche presentato contestualmente al modello UG anche un modello GU5, archiviato per “carezza di presupposti”

Preliminarmente,

si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento di cui alla delibera 173/07/CONS ed è quindi proponibile; l'ufficio ha provveduto a notificare con nota del 11 agosto 2014 alle compagnie telefoniche il ricorso presentato dall'utente ed a convocare le parti per il giorno 19 settembre 2014 per l'udienza fissando altresì i termini per la presentazione di memorie e controdeduzioni.

Memorie.

La Telecom Italia s.p.a. ha presentato nei termini delle memorie in data 16/09/2014 acquisite al protocollo in pari data al n° 1480/14.

La Fastweb ha presentato delle memorie in data 13/09/2015 acquisite al protocollo in data 15/09/2014 al n°1456/14.

La struttura prende atto anche delle memorie che le compagnie telefoniche avevano prodotto in sede di presentazione del modello Ug e GU5.

In particolare si prende atto della mail inviata dalla Telecom in data 02/07/2014 ed acquisita in pari data al protocollo dalla quale risulta che la linea voce dell'utente è cessata per morosità il 21/08/2013 per il mancato pagamento delle seguenti fatture: 3/13 - 4/13 - 5/13 e 6/13.

L'utente non ha presentato altri scritti difensivi o memorie di replica a quanto dichiarato dalle compagnie telefoniche.

La descrizione dei fatti fornita dall'utente inoltre è lacunosa, e di fatto si è rilevata non rispondente ai fatti, visto che la linea telefonica voce è cessata per morosità, e che la mancata migrazione della stessa era stata prontamente segnalata dalla compagnia (recipient), come dalla stessa dimostrato

L'utente già in sede di presentazione dei modelli UG e del GU5, aveva rappresentato fatti e circostanze smentiti dalle compagnie telefoniche al punto che il GU5 è stato archiviato in data 03/06/2014 per "mancanza di presupposti".

Lo stesso deve dirsi relativamente all'istanza di secondo grado, vista anche la totale mancanza di riferimenti sia pur minimi per comprendere l'oggetto dell'istanza, l'utente si riporta a degli allegati non firmati e soprattutto che non contengono indicazioni tali da far comprendere che tipo di disservizio l'utente ha subito e in che data lo stesso lo ha subito.

Conclusione

L'istanza, presentata dall'utente Vitale si ritiene debba essere archiviata per "mancanza di presupposti", al pari di quanto già fatto dall'allora dirigente del servizio in occasione della presentazione del modello GU5.

Per quanto attiene le spese di giudizio si ritiene che le stessi possono essere compensate tra le parti.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, dell'art. 19, dell'allegato "A" alla delibera n.73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di

valore non eccedente i 500,00 Euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore;

L'istanza, presentata dall'utente Vitale Giampiero si ritiene debba essere archiviata per "mancanza di presupposti", al pari di quanto già fatto dall'allora dirigente del servizio in occasione della presentazione del modello GU5.

Per quanto attiene le spese di giudizio si ritiene che le stessi possono essere compensate tra le parti.

Si precisa inoltre:

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4 della delibera n.179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera AGCOM n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità a norma dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.


La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Molise, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 69/2009.

Le parti sono tenute a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente deliberazione entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo d.lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DEL SERVIZIO

Riccardo TAMBURRO


La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL DIRIGENTE

Regione Molise
Consiglio Regionale
Prot. 0001158/16 Del 04/02/2016
Interna - Consiglio -



Al Signor Segretario generale
Ing. Riccardo Tamburro

S E D E

Oggetto: Procedura di definizione - relazione Pratica n°67/2014

Premesso

In data 30/07/2014 è stata presentata dall'utente Vitale una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita la protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°1256/COM/14, avverso le compagnie telefoniche Telecom Italia s.p.a. e Fastweb s.p.a.

L'istanza riguardava la richiesta di indennizzo afferente l'utenza privata del ricorrente, per il ritardo nella portabilità della numerazione e nella successiva perdita della numerazione.

Si osserva che:

in data 22/07/2014 si è tenuta l'udienza di conciliazione conclusasi con verbale negativo, a seguito di tale mancato accordo, l'utente ha presentato istanza di definizione.

L'utente ha anche presentato contestualmente al modello UG anche un modello GU5, archiviato per "carezza di presupposti"

Preliminarmente,

si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art.14 del Regolamento di cui alla delibera 173/07/CONS ed è quindi proponibile; l'ufficio ha provveduto a notificare con nota del 11 agosto 2014 alle compagnie telefoniche il ricorso presentato dall'utente ed a convocare le parti per il giorno 19 settembre 2014 per l'udienza fissando altresì i termini per la presentazione di memorie e controdeduzioni.

Memorie.

La Telecom Italia s.p.a. ha presentato nei termini delle memorie in data 16/09/2014 acquisite al protocollo in pari data al n° 1480/14.

La Fastweb ha presentato delle memorie in data 13/09/2015 acquisite la protocollo in data 15/09/2014 al n°1456/14.

La struttura prende atto anche delle memorie che le compagnie telefoniche avevano prodotto in sede di presentazione del modello Ug e GU5.

In particolare si prende atto della mail inviata dalla Telecom in data 02/07/2014 ed acquisita in pari data al protocollo dalla quale risulta che la linea voce dell'utente è cessata per morosità il 21/08/2013 per il mancato pagamento delle seguenti fatture: 3/13 - 4/13 - 5/13 e 6/13.

L'utente non ha presentato altri scritti difensivi o memorie di replica a quanto dichiarato dalle compagnie telefoniche.

La descrizione dei fatti fornita dall'utente inoltre è lacunosa, e di fatto si è rilevata non rispondente ai fatti, visto che la linea telefonica voce è cessata per morosità, e che la mancata migrazione della stessa era stata prontamente segnalata dalla compagnia (recipient), come dalla stessa dimostrato



L'utente già in sede di presentazione dei modelli UG e del GU5, aveva rappresentato fatti e circostanze smentiti dalle compagnie telefoniche al punto che il GU5 è stato archiviato in data 03/06/20145 per "mancanza di presupposti".

Lo stesso deve dirsi relativamente all'istanza di secondo grado, vista anche la totale mancanza di riferimenti sia pur minimi per comprendere l'oggetto dell'istanza, l'utente si riporta a degli allegati non firmati e soprattutto che non contengono indicazioni tali da far comprendere che tipo di disservizio l'utente ha subito e in che data lo stesso lo ha subito.

Conclusione

L'istanza, presentata dall'utente Vitale si ritiene debba essere archiviata per "mancanza di presupposti", al pari di quanto già fatto dall'allora dirigente del servizio in occasione della presentazione del modello GU5.

Per quanto attiene le spese di giudizio si ritiene che le stessi possono essere compensate tra le parti.

Si trasmette la presente relazione per il seguito di competenza.

Il funzionario

Dott. Lueio Dalla Torre

